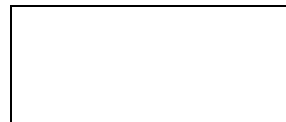


Civile Ord. Sez. 5 Num. 22521 Anno 2026
Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA
Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA
Data pubblicazione: 01/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3131/2020 R.G. proposto da:

Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .

-ricorrente-

contro

Sicep Spa in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Pistone

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n.
3970/2019 depositata il 24/06/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2026 dal
Consigliere Andreina Giudicepietro.

FATTI DI CAUSA

1. SICEP S.P.A., a seguito degli eventi vulcanici e sismici che hanno
colpito la provincia di Catania nell'anno 2002, avvalendosi dei DD.MM.

14.11.2002 e 17.05.2005, dapprima sospendeva e poi rateizzava il debito tributario per gli aa.ii. 2003 e 2004 in 304 rate.

1.1. Successivamente, attinta da cartelle di pagamento per entrambi i suddetti anni di imposta emesse ai sensi degli artt. 36-*bis* d.P.R. n. 600 del 1973 e 54- *bis* d.P.R. n. 633 del 1972 per iscrizioni a ruolo relative alla posizione fiscale già rientrante nella sospensione e rateizzazione, presentava istanza di definizione introdotta dall'art. 1, comma 1011, l. n. 296 del 2006 (l. fin. 2007).

2. L'A.d.e. notificava provvedimento di diniego osservando che <<la società ha inserito tra i tributi dell'anno 2003 sospesi per effetto del d.m. 14/11/2002 l'imposta sostitutiva di euro 243.872,00 afferente alla rivalutazione dei beni aziendali esistenti nel bilancio in corso al 31/12/2002 e tra i tributi del 2004 l'imposta di euro 53.523,00 afferente all'affrancamento delle riserve da rivalutazione. Tali tributi non potevano essere sospesi in quanto aventi carattere meramente facoltativo>>. Specificava, invece, la contribuente che il giudizio di impugnazione della cartella per l'anno 2003 era passato in giudicato, essendo stato definitivamente accertato che correttamente la società aveva sospeso anche imposte sostitutive, dichiarate per l'anno 2003.

3. Avverso il provvedimento di diniego, la contribuente proponeva ricorso, accolto dall'adita C.t.p. di Catania, che accedeva alla tesi che il d.m. 14.11.2002 non operi distinzioni tra tipologie diverse di versamenti.

4. L'A.d.e. proponeva appello, sostenendo che le imposte sostitutive non sono suscettibili di sospensione ed aggiungendo che vigeva comunque il divieto di cumulo di agevolazioni in quanto l'art. 1, comma 1011, l. fin. 2007 prevedeva un'agevolazione laddove già di per sé le imposte sostitutive costituiscono un'agevolazione, talché – come da sentenza in epigrafe – <<non poteva essere considerata ricompresa nella fattispecie di 'adempimenti e versamenti di natura tributaria' la situazione giuridica dei versamenti dovuti in base ad un adempimento finalizzato al

perfezionamento di una agevolazione quale quella di cui alla legge n. 342 del 2000 sulla rivalutazione volontaria dei beni iscritti in bilancio>>.

5. La CTR della Sicilia, con la sentenza impugnata, rigettava l'appello, osservando che la sospensione, come da giurisprudenza di legittimità, alla stregua della sua *ratio*, non soffre di limitazioni alla sua portata, in ragione di eccezioni non previste; pertanto, <<i benefici previsti dalla normativa per gli eventi calamitosi del 2002 vanno applicati in modo generalizzato senza poter(si) apportare limitazioni non previste, per cui appare da respingere l'argomentazione dell'appellante che introduce un criterio sconosciuto alla normativa, vale a dire il carattere discrezionale obbligatorio dell'adempimento tributari>>.

6. Propone ricorso per cassazione l'A.d.e. con tre motivi; resiste la contribuente con articolato controricorso.

7. In prossimità dell'udienza, parte ricorrente ha depositato memoria e depositato documentazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1011, l. fin. 2007 e degli artt. 25, 39 e 87 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., avendo errato la C.t.r. nel non considerare che la normativa su sospensione e rateizzazione non si applica agli adempimenti derivanti, come nella specie, da una normativa di favore di cui il contribuente si è avvalso. La sentenza impugnata è sul punto affetta da "gravissimo ed assoluto difetto di motivazione".

1.2. Il motivo è inammissibile in quanto cumula censure eterogenee ed incompatibili.

Sotto altro profilo, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata secondo cui il regime di sospensione e rateizzazione, in quanto a favore del contribuente colpito da eventi calamitosi, si applica indifferentemente a tutti i versamenti dovuti, a prescindere dal titolo degli stessi, introducendosi, in caso contrario, una non prevista e non giustificata limitazione. Alla luce di ciò, la motivazione della sentenza impugnata, lungi dall'essere omessa o anche solo apparente, è effettiva sia graficamente che contenutisticamente, superando di gran lunga il cd. minimo costituzionale (Cass. Sez. U n. 8053 del 2014).

Le sorti del motivo assorbono la questione, dedotta in via di eccezione in controricorso, della formazione di giudicato esterno sull'applicabilità, nel caso concreto, del regime di sospensione e rateizzazione.

3. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., della VI direttiva n. 77/388/CEE e della decisione della Commissione C/2015, 5549, *final*, nonché, "per quanto occorrer possa", del regolamento CE n. 1407/2013 e del regolamento CE n. 717/2014, anche per il tramite degli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

3.1. Vi si afferma che <<l'odierno contribuente è una società di capitali (ed) era pacificamente titolare di redditi di impresa negli anni 2003 e 2004, come risulta dalla dichiarazione dei redditi>>, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione del beneficio dell'art. 1, comma 1011, l. fin. 2007, anche alla luce della decisione della Commissione C/2015, 5549, *final*.

3.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.

3.2.1. V'è da premettere che, in relazione all'oggetto del presente giudizio, come correttamente ricordato in controricorso, è stata avviata una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, definita con la decisione della Commissione europea C/2015, 5549, *final*, del 14 agosto

2015, secondo cui la disciplina italiana, rilevante nel presente giudizio, integra un aiuto di Stato non conforme al diritto unionale.

La Commissione europea ha ritenuto la violazione dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), costituendo le misure agevolative aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno (cfr. punto 133). Essa, nondimeno, ha aggiunto (cfr. punti 134-136):

a) che una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese, oppure perché il beneficio è in linea col regolamento c.d. de minimis applicabile, oppure perché è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato od ad un regolamento di esenzione);

b) che l'Italia è tenuta ad annullare tutti i pagamenti di aiuti in essere, con effetto alla data di adozione della decisione, e a partire dalla data della decisione nessuna delle norme in esame nel presente giudizio può essere usata come base di riferimento per la futura concessione o il futuro pagamento di aiuti;

c) che, per quanto attiene agli aiuti individuali già versati prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, a condizione che possa essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso, evitando i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa; inoltre, ogni compensazione relativa a tali danni, ottenuta da una qualsiasi fonte, deve essere dedotta ed è necessario escludere ogni tipo di cumulo tra gli aiuti

previsti dal regime qui in esame ed eventuali aiuti previsti da altre misure per i medesimi costi.

3.2.2. Inoltre, la Commissione ha esentato l'Italia dall'obbligo di recuperare gli aiuti relativi a regimi illegali concessi per le calamità naturali risalenti ad oltre dieci anni prima della sua decisione, con l'eccezione degli aiuti fruiti da beneficiari non aventi, al momento della calamità, una sede operativa nell'area colpita.

Peraltro, a questo riguardo, deve negarsi che – a differenza di quanto sostenuto in controricorso – la vicenda per cui è causa configuri un'ipotesi di "aiuti individuali già versati nel quadro delle misure in esame prima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione"(del 17.12.2002), di cui al punto 136 della decisione della Commissione: infatti, l'Agenzia non ha effettuato alcun pagamento men che meno con "animus solvendi", anzi opponendosi all'istanza della contribuente, talché non è configurabile un atto di concessione di alcuna provvidenza (cfr. per identiche considerazioni Cass. n. 17249 del 2018, in motiv., p. 5).

3.2.3. Ciò detto, in generale, le decisioni della Commissione, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse dell'Unione, ancorché prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato, e quindi vincolano il giudice nazionale nell'ambito dei giudizi portati alla sua cognizione, obbligandolo a dare attuazione al diritto unionale, se necessario attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso (v. da ult. Cass. n. 15354 del 2014).

Ne consegue che la decisione della Commissione che ne occupa è immediatamente applicabile, trattandosi, ai sensi dell'art. 288 TFUE, di atto normativo vincolante e, dunque, di *ius superveniens*: sicché il giudice

(anche di legittimità) è tenuto a dare immediata attuazione - eventualmente d'ufficio - alla nuova regolamentazione della materia oggetto della decisione, decidendo nel merito ovvero, se sia (come nella specie) necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando la sentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito (Cass. n. 17199 del 2019; Cass. n. 13458 del 2016).

3.2.4. La regolamentazione della materia trova assetti ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4801 del 2022; Cass. n. 30927 del 2019; Cass. n. 29905 del 2017).

Per quanto riguarda l'IVA, questa Corte, pur in relazione a diverso evento calamitoso, ha già affermato che l'art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002 - riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa - non opera poiché, come chiarito dalla Corte di Giustizia, 15 luglio 2015, Agenzia delle Entrate contro Nuova Invincibile Srl, in C-82/14, <<non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'Iva dovuta nel territorio italiano, ponendosi in contrasto con l'ordinamento unionale>> (Cass. n. 30927 del 2019; Cass. n. 18205 del 2016; Cass. n. 25278 del 2015; Cass. n. 16923 del 2016; Cass. n. 17563 del 2018).

Per quanto riguarda le altre imposte diverse dall'IVA, come detto, la normativa di favore, non è in linea di principio applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa.

In questo ambito, peraltro, spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfaceva comunque le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. *de minimis* o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità

europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per tale tipo di aiuti (Cass. n. 30927 del 2019).

Nella specie, ad ogni modo, è incontestato che trattasi di contribuente imprenditore, oltretutto in forma di s.p.a., e ciò indipendentemente dall'ampia nozione eurounitaria d'impresa, che include qualsiasi entità che eserciti l'attività economica a prescindere dallo *status* giuridico della stessa e dalle modalità di finanziamento, laddove costituisce attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato e, dunque, anche l'attività svolta dai professionisti (Corte di giustizia, 23/04/1991, in C-41/90, Hofner Elser; Corte di giustizia, 16/11/1995, in C-244/94, *Federation francaise des societes d'assurances*; Corte di giustizia, 11/12/1997, in C-55/96, Job Centre; Corte di giustizia, 16/06/1987, in C-118/85, Commissione vs. Italia; Corte di giustizia, 01/07/2008, in C-49/07, Motoe; Corte di giustizia, 26/03/2009, in C-113/07, Selex Sistemi Integrati).

Il giudice di rinvio dovrà dunque accertare se il beneficio individuale sia in linea con il regolamento *de minimis* applicabile (parr. 2 e 3 della decisione), <<tenendo conto, in specie, che la regola *de minimis*, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza>> (Cass. n. 30927 del 2019; Cass. n. 22377 del 2017; Cass. n. 11228 del 2011).

In difetto, dovrà valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la decisione, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera b), del TFUE, ovvero che si tratti di «aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale» (par. 150, lett. b), sempre che sussista

«un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame» (par. 136), che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: cfr. par. 148 della decisione della Commissione).

Nel rispetto del principio *de minimis*, tuttavia, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria *de minimis* su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato, anche quale aiuto *de minimis* (cfr. Cass. n. 30927 del 2019 e n. 14465 del 2017).

La prova, per principio generale, è a carico del soggetto richiedente l'agevolazione; tuttavia, in linea con quanto già precisato da questa Corte, <<dev'essere consentita, in sede di rinvio, l'esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazione della nuova regola giuridica>> (Cass. n. 30927 del 2019; Cass. n. 5224 del 1998).

4. L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento del terzo, deducendo censura sulla regolazione delle spese di lite.

5. In definitiva, in accoglimento del secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo ed assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, per nuovo esame e per le spese.

Roma, 19 giugno 2026.

Il Presidente estensore

Andreina Giudicepietro